




COPIA CONFORME

Regolamento spin-off del CRA

ai sensi degli artt. 60, 61, 62 e 63 del D.L. 83/2012



Allegato delibera CdA n. 175 del 20 dicembre 2013

SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Imprese spin-off: definizioni
- Art. 3 - Soci proponenti e soci partecipanti



TITOLO II- Procedure per la costituzione di Società di spin-off

- Art. 4 - Modalità di partecipazione del CRA (spin-off partecipati)
- Art. 5 - Modalità di sostegno del CRA (spin-off sostenuti)
- Art. 6 - Modalità di partecipazione del personale del CRA
- Art. 7 - Procedimento di approvazione degli spin-off
- Art. 8 - Commissione spin-off
- Art. 9 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse
- Art. 10 - Regolamentazione dei rapporti tra le parti e tutela del nome e dell'immagine del CRA
- Art. 11 - Proprietà intellettuale

TITOLO III- Gestione degli spin-off partecipati dal CRA

- Art. 12 - Valutazione e monitoraggio degli spin-off partecipati
- Art. 13 - Rinnovo e revoca dell'autorizzazione
- Art. 14 - Riservatezza
- Art. 15 - Norme finali



ALLEGATI

- A - Modulo di domanda di spin-off del CRA

TITOLO I - Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (di seguito denominato CRA) ha, fra le sue finalità, la promozione, la valorizzazione delle attività ricerca di interesse nazionale ed internazionale ed il trasferimento alle imprese dei risultati ottenuti nelle proprie strutture;
2. Per le finalità di cui al precedente comma e per l'utilizzo economico dei risultati della propria attività di ricerca, il CRA favorisce le iniziative delle proprie strutture e del proprio personale volte alla costituzione di spin-off di nuova imprenditorialità innovativa, di cui all'art. 60 del Decreto Legge del 22 giugno 2012, n. 83, finalizzate alla produzione di beni e servizi innovativi derivanti in tutto o in parte dai risultati della ricerca svolta presso l'Ente, d'ora in avanti definite, ai fini del presente regolamento, "imprese spin-off" o semplicemente "spin-off".
3. Il presente Regolamento disciplina le modalità di partecipazione del CRA a imprese spin-off ed il regime di autorizzazione del proprio personale.


Art. 2 - Imprese spin-off: definizioni

1. Sono definiti "spin-off partecipati" le società in cui il CRA partecipa in qualità di socio.
2. Sono definiti "spin-off sostenuti" le società nelle quali il CRA non partecipa in qualità di socio ma apporta competenze, risultati o altre forme di sostegno nella fase di avvio (o start-up).

Art. 3 - Soci proponenti e soci partecipanti

A) SOCI PROPONENTI

1. Le imprese spin-off possono essere costituite su iniziativa del CRA o del personale del CRA così individuato:
 - a) Il personale tecnico e di ricerca dipendente del CRA, anche se a tempo determinato;
 - b) Il personale amministrativo a tempo determinato o indeterminato, qualora risulti che l'apporto di conoscenze alle attività dell'impresa spin-off sia indispensabile per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c) I titolari di borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca ed altre forme di collaborazione lavorativa ad essi equiparati.
2. I proponenti devono assumere la qualità di socio o apportare il proprio impegno nel conseguimento dell'oggetto sociale, offrendo alla società l'impiego del know how e delle competenze generate nel campo della ricerca e sperimentazione in agricoltura, ovvero proponendo di effettuare entrambi.





B) SOCI PARTECIPANTI

1. Oltre ai proponenti può essere ammesso a partecipare allo spin-off, anche successivamente alla sua costituzione, altro personale del CRA (come sopra definito) sempreché ciascuno di essi apporti al progetto il proprio contributo secondo i termini di cui al comma precedente.
2. Può essere ammesso a partecipare al capitale sociale degli spin-off ogni altra persona fisica o giuridica, italiana o straniera, pubblica o privata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente relativamente ai contratti a evidenza pubblica.

TITOLO II - Procedure per la costituzione di imprese di spin-off



Art. 4 - Modalità di partecipazione del CRA (spin-off partecipati)

1. La partecipazione del CRA nello spin-off, che potrà derivare anche da conferimenti di beni in natura e da immobilizzazioni immateriali (licenze, brevetti, know-how, ecc.), non potrà essere inferiore al 5% né superiore al 49% del capitale sociale.
2. Tale partecipazione non può essere ridotta se non con il consenso del CRA e dovrà assicurare all'Ente adeguate garanzie in caso di trasferimento delle azioni o quote, nonché la presenza di delegati dello stesso negli organi dello spin-off. A tal fine lo statuto dello spin-off dovrà prevedere, tra l'altro, che:
 - a) in caso di trasferimento a qualunque titolo delle azioni o quote, spetti ai soci dello spin-off, tra cui il CRA, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla partecipazione detenuta e che, ove la prelazione non venga esercitata, il trasferimento sia subordinato al gradimento motivato dei soci, secondo quanto definito nei patti parasociali sottoscritti tra le parti;
 - b) nei casi di modificazioni delle condizioni statutarie sopra indicate e qualora vengano meno le condizioni previste per l'attivazione dello spin-off spetti al CRA il diritto di recesso.
3. I soci dello spin-off dovranno sottoscrivere con l'Ente patti parasociali, della durata pari alla permanenza del CRA nel capitale sociale dell'impresa spin-off partecipata, con i quali si preveda che:
 - a) allo scadere dei patti parasociali o in ipotesi di mutamento della compagine sociale, ovvero in ipotesi di cambiamenti significativi dell'oggetto sociale o delle condizioni statutarie previste dal comma precedente e dal presente comma venga riconosciuto al CRA, a sua scelta, oltre che il diritto di recesso, un'opzione di vendita nei confronti degli altri soci;
 - b) la remunerazione per l'attività a qualunque titolo prestata dal socio a favore della società non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci;



- c) i soci non possano deliberare aumenti di capitale dello spin-off o la modifica di previsioni statutarie senza il preventivo consenso del CRA.
- d) La nomina alle cariche sociali avvenga in modo da assicurare al CRA una rappresentanza qualificata nei ruoli di gestione e /o di controllo.

Art. 5 - Modalità di sostegno del CRA (spin-off sostenuti)

1. Il CRA, per gli "spin-off sostenuti", potrà rendere disponibili risorse e/o servizi tali da facilitare l'avvio o la trasformazione di società già esistenti, richiedendo eventualmente dei corrispettivi in forme da definire al momento del riconoscimento.
2. I rapporti tra il CRA e lo spin-off per l'utilizzo delle risorse dei servizi messi a disposizione dall'Ente saranno disciplinati da un'apposita convenzione secondo le modalità di cui all'art. 10.

Art. 6 - Modalità di partecipazione del personale alle imprese spin-off C.d.A.

1. Il personale dipendente potrà svolgere la propria attività a favore della società spin-off neo costituita o da costituire, previa autorizzazione del Direttore Generale.
2. Nel formulare la richiesta il personale richiedente deve optare per una delle tre situazioni:
 - a) un'aspettativa senza assegni, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari al 100% della propria capacità lavorativa;
 - b) modifica del rapporto di lavoro e adozione del regime a tempo parziale, qualora il coinvolgimento nell'impresa spin-off sia pari o superiore al 50% della propria capacità lavorativa;
 - c) autorizzazione alla partecipazione senza modifica del rapporto di lavoro, se l'impegno da destinare all'impresa non eccede il 30% della propria capacità lavorativa e non reca pregiudizio al regolare svolgimento delle attività di ricerca.
3. L'autorizzazione verrà concessa di norma per un periodo fino a tre anni, con possibilità di proroga per ulteriori tre anni. Al termine di tale periodo, il dipendente potrà mantenere la partecipazione alla società a titolo di investimento e senza collegamento con il ruolo svolto nel CRA.
4. Il personale potrà essere autorizzato a ricoprire cariche sociali (presidente, vice presidente, consigliere o amministratore delegato o unico) purché le attività svolte presso la società spin-off non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto del contratto con il CRA.
5. Il CRA si riserva di valutare, caso per caso, l'opportunità di mantenere lo stato di servizio del dipendente e di concedere il consenso ad assumere cariche sociali nella società.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio dei Dipartimenti, i Direttori di Dipartimento ed i Direttori delle Strutture del CRA non possono ricoprire cariche direttive o amministrative nelle società spin-off. E' fatta salva

l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento o della struttura di ricerca del CRA sia designato dal CRA stesso a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'impresa spin-off, del quale non sia socio o proponente.


7. Al fine di non compromettere l'autonomia dello svolgimento della funzione di direttore di struttura del CRA o di direttore di Dipartimento e determinare potenziali conflitti di interesse o situazioni di oggettiva difficoltà per lo svolgimento delle funzioni di ricerca ed istituzionali, i Direttori di struttura e i Direttori di Dipartimento non possono essere autorizzati a costituire imprese spin-off afferenti rispettivamente alle strutture da essi dirette o a strutture afferenti al Dipartimento.
8. Il personale che intenda partecipare alla compagine sociale svolgendo attività in favore di uno spin-off successivamente alla sua costituzione, deve chiedere l'autorizzazione ai sensi del presente articolo.
9. I titolari di assegni di ricerca, borse di studio e dottorato finanziati dal CRA, nonché i titolari di altre forme di collaborazione lavorativa con l'Ente, potranno prendere parte alla compagine sociale di imprese spin-off, anche ricoprendo cariche amministrative, previa autorizzazione ai sensi del presente articolo e sotto la supervisione del proprio tutor o referente, purché tali attività non interferiscano con lo svolgimento delle attività oggetto dell'assegno di ricerca o della borsa di studio o del dottorato o della collaborazione.
10. Qualora la partecipazione alle attività d'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti di ricerca, il personale dell'Ente ed i titolari delle borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e di collaborazioni, devono immediatamente comunicarlo al CRA e contestualmente cessare lo svolgimento dell'attività prestata a favore della società.
11. Il personale del CRA che partecipi a qualunque titolo alle società spin-off deve comunicare al CRA, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, e le remunerazioni ed i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.

Art. 7 - Disciplina delle incompatibilità e dei conflitti di interesse

1. 1. Il dipendente del CRA che partecipa allo spin-off non può svolgere, anche indirettamente o a titolo occasionale o per interposta persona, attività per imprese o enti in concorrenza con le iniziative dello spin-off, né porre in essere attività o atti in conflitto o in concorrenza con quella del CRA.
2. Qualora possano insorgere conflitti di interessi fra lo spin-off o il dipendente e il CRA, lo spin-off o il dipendente o il Direttore della Struttura di afferenza devono comunicare natura, termini e portata del conflitto alla Commissione spin-off di cui al successivo articolo 9, la quale, sentiti gli interessati, definisce la soluzione del conflitto stesso, cui devono uniformarsi lo spin-off e il dipendente, pena la decadenza dei benefici previsti dal presente regolamento.
3. Agli amministratori dello spin-off è fatto divieto di utilizzare, a vantaggio proprio o di terzi, dati, notizie o opportunità di affari appresi in occasione dell'incarico.
4. Il rapporto di lavoro con il CRA non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale dipendente di vantaggi diretti o indiretti nei confronti degli altri soci o degli altri dipendenti del CRA.


Art. 8 - Procedimento di approvazione degli spin-off

1. La proposta di società "spin-off partecipato" e "spin-off sostenuto" dal CRA deve essere formulata per iscritto secondo l'allegato A), indirizzata al Direttore Generale del CRA e accompagnata da un progetto imprenditoriale contenente:
 - a. l'oggetto sociale;
 - b. il mercato di riferimento, le prospettive economiche e il piano finanziario riferito ai primi tre anni di attività della società spin-off;
 - c. il carattere innovativo del progetto;
 - d. le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - e. le proposte di statuto e di patti parasociali;
 - f. la descrizione del ruolo del soggetto proponente e di eventuali partner all'interno della società spin-off, con l'indicazione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività a favore della società spin-off;
 - g. un elenco dei membri degli organi sociali della società spin-off;
 - h. spazi, attrezzature e servizi del CRA ritenuti necessari nella fase di avvio;
 - i. gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale;
 - j. le modalità dell'eventuale partecipazione del CRA al capitale e la definizione della quota di partecipazione richiesta (relativamente ai soli spin-off partecipati).
2. La Commissione spin-off, di cui all'articolo 9, convoca il proponente o il soggetto designato dal proponente, valuta in contraddittorio l'istanza, esprime valutazioni e, in caso di valutazione positiva, trasmette la proposta di società spin-off, il suo parere, le bozze dello statuto e altra documentazione necessaria al Consiglio di Amministrazione (CdA), entro 45 giorni dal ricevimento della proposta completa.
3. Il CdA esamina il progetto di costituzione di spin-off e delibera, su proposta del Presidente e su parere conforme della Commissione, l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore di società spin-off da parte del personale del CRA.
4. Il CdA delibera, nell'ipotesi di "spin-off partecipati" la quota di partecipazione dell'Ente negli spin-off e designa i rappresentanti del CRA nel Consiglio di Amministrazione dello spin-off e, laddove previsto, nel Collegio sindacale.
5. I rappresentanti del CRA non potranno svolgere attività retribuita per lo spin-off o possederne azioni o quote di partecipazione.
6. L'approvazione del progetto è condizionata dall'assunzione, da parte dei dipendenti del CRA e dello spin-off, dell'obbligo di osservare il presente regolamento a pena di decadenza dei benefici per essi previsti.
7. La società dovrà essere costituita entro un anno dalle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione pena la decadenza dell'approvazione.



Art. 9 - Commissione spin-off

1. Le domande di costituzione di spin-off vengono valutate dalla Commissione spin-off.
2. La Commissione è composta, quali membri permanenti, dal Dirigente Generale Attività Scientifiche (o un suo delegato) con funzioni di Presidente, dal Dirigente del Servizio Innovazione e Trasferimento Tecnologico (o un suo delegato) con funzioni di vice Presidente, dal Dirigente del Servizio Affari Legali e Contenzioso (o un suo delegato) e dal Dirigente del Servizio Partecipazioni Societarie (o un suo delegato).
3. E' facoltà del Presidente della Commissione valutare di volta in volta la possibilità di individuare, quali membri non permanenti, un massimo di due esperti, interni o esterni all'Ente, in funzione delle competenze tecniche necessarie per le valutazioni ad essi demandate.
4. I membri della Commissione spin-off appartenenti al CRA svolgono la loro funzione a titolo gratuito.
5. La Commissione esprime un parere obbligatorio e motivato sull'avvio dell'impresa spin-off, anche acquisendo pareri e documentazione dai Servizi competenti dell'Amministrazione del CRA. In particolare la Commissione ha il compito di valutare:
 - a. la qualità del progetto e la sua fattibilità; la composizione del capitale sociale; l'impegno dei proponenti; l'opportunità di estendere ad altri la partecipazione sociale o l'impegno di lavoro; gli elementi forniti dal progetto imprenditoriale; gli altri profili di rilievo e la coerenza complessiva della domanda di costituzione dell'impresa spin-off;
 - b. l'opportunità della partecipazione del CRA allo spin-off in funzione delle prospettive di sviluppo e crescita economica dello stesso e del particolare apporto che la partecipazione del CRA determinerebbe ai fini della crescita dell'impresa spin-off;
 - c. la conformità della richiesta di avvio delle imprese spin-off al presente Regolamento;
 - d. l'insussistenza di situazioni concorrenziali tra le attività dell'impresa spin-off e quella dell'Ente;
 - e. l'autorizzazione allo svolgimento di attività a favore di società spin-off da parte del personale dipendente o di titolari di borse di studio, assegni di ricerca, dottorati di ricerca e contratti di collaborazione del CRA;
 - f. i possibili conflitti di interesse tra i soggetti, secondo i termini disciplinati dal precedente art. 7, invitando i proponenti ad individuare le limitazioni o gli accorgimenti idonei a prevenirli e a risolverli prontamente;
 - g. le proposte di convenzioni per l'utilizzazione delle strutture e del personale del CRA, nonché le modalità di uso del logo.



Art. 10 - Regolamentazione dei rapporti tra le parti e tutela del nome e dell'immagine del CRA

1. L'utilizzo da parte dello spin-off di risorse logistiche e strumentali ovvero l'ospitalità presso strutture del CRA saranno regolati da autonoma convenzione tra la società e l'Ente previo parere del Direttore della Struttura interessata.
2. La convenzione deve conformarsi a principi generali di tutela dell'interesse scientifico ed economico del CRA ed al rispetto della trasparenza. Tale convenzione dovrà prevedere, a carico dello spin-off, la copertura assicurativa per danni a persone e cose.
3. La permanenza degli spin-off all'interno delle strutture del CRA non può eccedere i 3 anni, prorogabili una sola volta per pari durata, su richiesta motivata dello spin-off, previo parere favorevole della Commissione spin-off, per un ulteriore periodo massimo di 3 anni, ricorrendo particolari ragioni di convenienza o opportunità.
4. L'uso del logo "spin-off del CRA" è concesso agli "spin-off partecipati" dal CRA e cessa con il venir meno per qualsiasi causa della partecipazione di questo allo spin-off.
5. L'uso del logo "spin-off sostenuto dal CRA" è concesso agli "spin-off sostenuti" dal CRA, purché tra i soci ci sia uno dei dipendenti del CRA, e cessa con il venir meno della qualità di socio da parte del dipendente.



Art. 11 - Proprietà intellettuale

1. L'utilizzo di risultati e know-how originati da attività di ricerca svolte dal CRA anteriormente alla costituzione dello spin-off sarà oggetto di appositi accordi tra CRA e spin-off.
2. Detti accordi tuteleranno anche i risultati che il personale CRA coinvolto nello spin-off conseguirà nella normale attività di ricerca all'interno dell'Ente, successivamente alla costituzione dello spin-off.
3. Il CRA si riserva comunque la facoltà di usufruire liberamente per le proprie finalità di ricerca, dei risultati del know how di cui è titolare.
4. I diritti di proprietà intellettuale di cui il CRA è titolare, relativi alla tecnologia che l'impresa spin-off intende sfruttare commercialmente, possono essere concessi a titolo esclusivo all'impresa stessa, privilegiando, quando possibile, la concessione di licenza per campo d'uso specifico. Il CRA mantiene comunque il diritto all'uso della tecnologia per fini di ricerca.
5. La proprietà intellettuale dei risultati dell'attività dallo spin-off, conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultimo, è dello spin-off stesso, fatta salvo il diritto del CRA ad ottenere una licenza non esclusiva, gratuita, illimitata e senza diritto di sub-licenza circoscritta alla finalità di ulteriore ricerca interna all'Ente.
6. La concessione di licenza in favore di impresa spin-off è di norma a titolo oneroso, salvo straordinarie e motivate esigenze che il Consiglio di Amministrazione del CRA può valutare in sede di autorizzazione.
7. Qualora il CRA non intenda proseguire nella la protezione dei diritti patrimoniali sulla proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa



- spin-off, è riconosciuto a quest'ultima un diritto di opzione sulla titolarità, da esercitarsi al costo lordo del subentro nei diritti del CRA.
- Nel caso di decisione del CRA di cedere la proprietà intellettuale che forma oggetto di licenza in favore dell'impresa spin-off, è riconosciuta a quest'ultima un diritto di prelazione, a condizioni di mercato.

TITOLO III - Gestione degli spin-off del CRA

Art. 12 - Valutazione e monitoraggio degli spin-off

- La verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento e dell'andamento della società spin-off è affidata ai Direttori delle Strutture di afferenza.
- Gli spin-off del CRA devono trasmettere annualmente al CRA, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci:
 - una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti;
 - il bilancio d'esercizio, comprensivo del conto economico, dello Stato patrimoniale, del Rendiconto finanziario e della nota integrativa, in relazione alla forma societaria.
- Periodicamente il CRA potrà richiedere ulteriori sintetiche relazioni di attività per le proprie iniziative di comunicazione.
- La Commissione spin-off espletà il monitoraggio delle attività delle società di spin-off e predisponde una relazione annuale sullo stato degli spin-off da presentare al CdA.
- Il CdA, sulla base della relazione, può disporre tutti gli interventi opportuni al fine di regolare o modificare la disciplina dei rapporti fra CRA e società. In tale ottica, il CdA può, tra l'altro, revocare le autorizzazioni concesse o risolvere convenzioni o contratti posti in essere con gli spin-off.



Art. 13 – Proroga e revoca

- La proroga dell'autorizzazione al personale del CRA a partecipare alla società spin-off deve essere richiesto al CRA entro i 6 mesi e non prima dei 12 mesi antecedenti la data di scadenza del primo periodo, completo del parere del Direttore della Struttura di afferenza.
- Lo spin-off dovrà richiedere l'eventuale proroga della Convenzione di cui all'art. 10 del presente Regolamento entro i medesimi termini di cui al precedente comma.
- La decisione in merito alla proroga è sottoposta al Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla presentazione della richiesta.
- Con il venir meno delle condizioni previste per lo "spin-off partecipato" dal CRA, quest'ultimo, esercitato il diritto di recesso o il diritto di opzione di vendita, secondo i termini di cui all'articolo 4, può consentire la trasformazione in "spin-off sostenuto", con deliberazione da adottarsi nei tre mesi successivi alla



cessazione delle condizioni stesse, durante i quali permangono le medesime condizioni precedenti.

Art. 14 - Riservatezza

1. I proponenti dello spin-off ed i componenti della Commissione spin-off sono tenuti ad osservare, nei reciproci rapporti e nelle modalità di comunicazione, la massima riservatezza al fine di salvaguardare gli interessi dei proponenti e l'eventuale interesse del CRA alla partecipazione alla società spin-off.

Art. 15 - Norme finali

1. Tutte le comunicazioni al CRA previste dal presente Regolamento devono essere indirizzate per iscritto alla Direzione generale del CRA e, per conoscenza, al Direttore della struttura di ricerca di afferenza del proponente.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni emanate dall'Ente.
3. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione del CdA o alla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, se successiva.



Fac simile

DOCUMENTO RISERVATO



Modulo di domanda di spin-off del CRA

1. SOGGETTO PROPONENTE (Dipendente del CRA)

1.1 GENERALITA'

NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, DOMICILIO

CENTRO O UNITA'

TEL

FAX

E-MAIL

**1.2 EVENTUALI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE/INDUSTRIALE
POSSEDUTI:**

1.3 PROPOSTA DI MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PERCENTUALE DI IMPEGNO DI LAVORO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PERCENTUALE AL CAPITALE SOCIALE

CARICHE/FUNZIONI RIVESTITE NELLA SOCIETA'

2. ALTRI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLO SPIN-OFF

Per ciascuno:

2.1. GENERALITA':

NOME E COGNOME

DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA, DOMICILIO

CENTRO O UNITA' o ENTE DI APPARTENENZA

TEL

FAX

E-MAIL

2.2. PROPOSTA DI MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PERCENTUALE DI IMPEGNO DI LAVORO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN PERCENTUALE AL CAPITALE SOCIALE

CARICHE/FUNZIONI RIVESTITE NELLA SOCIETA'

3. PARTECIPAZIONE DEL CRA ALLO SPIN-OFF (solo in ipotesi di spin-off partecipato).

La percentuale di partecipazione del CRA nello Spin-off, pari al **del capitale sociale**, è costituita da ... (specificare) ...

4. SINTESI DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE

4.1. DESCRIZIONE DELL'IMPRESA- OGGETTO SOCIALE

Descrivere il tipo di attività che lo spin-off svolgerà, la forma giuridica e il capitale sociale dello spin-off, indicare il livello a cui si intende operare (locale, nazionale, internazionale)

4.2. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI E/O DEI SERVIZI

Illustrare i prodotti e/o i servizi che si intende offrire, descriverne il potenziale utilizzo nonché le principali attrattive. Indicare gli studi tecnici già effettuati, l'eventuale realizzazione di un prototipo e le ricerche necessarie per lo sviluppo del prodotto/servizio. Nel caso in cui si tratti di un'idea innovativa, specificare se è già stata brevettata, se è già stata effettuata una ricerca brevettuale indicandone i risultati, se è già stato stipulato un contratto di licenza.

4.3. RICERCA DA CUI E' SCATURITO IL PRODOTTO/PROGETTO DI SPIN-OFF

Descrivere la ricerca che ha portato alla realizzazione del prodotto/servizio per il quale è stato ideato il progetto di spin-off, specificando se tale ricerca sia stata condotta nell'ambito di un contratto di prestazioni conto terzi o se sia stata finanziata nell'ambito di un progetto, specificando quale.

4.4. PIANO MARKETING:

Illustrare il mercato di riferimento e specificare gli esiti dell'analisi di mercato: elencare le opportunità di inserimento attuali e future. Indicare i principali fattori esterni che possono influire sull'attività svolta dallo spin-off tenendo conto delle potenziali imprese concorrenti presenti sul mercato

4.5. MANAGEMENT E ORGANIZZAZIONE

Esporre un organigramma societario; e descrivere brevemente la struttura organizzativa dello spin-off e del management:

4.6. PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO:

- Indicare il volume di investimenti necessari per l'attività di spin-off.
- Illustrare le risorse di finanziamento previste.
- Indicare se sono già stati presi i contatti con eventuali finanziatori e se sì, specificare per quale ammontare si rende necessario il ricorso a terzi.

5. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

- 5.1. Proposta di convenzione per l'utilizzazione di strutture del CRA;
- 5.2. Proposta di statuto dello spin-off;
- 5.3. Proposta di patti parasociali;
- 5.4. Proposta di progetto imprenditoriale.



6. OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO SPIN-OFF DEL CRA

I sottoscritti, nel sottoporre la presente domanda, ai fini dell'approvazione del progetto di spin-off, si impegnano ad osservare le norme del "Regolamento spin-off del CRA".

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN-OFF

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dei Regolamenti di attuazione del D.Lgs. 196/2003 del CRA, nell'ambito delle finalità di cui alla presente richiesta.

DATA

FIRMA DEI SOGGETTI PROPONENTI/PARTECIPANTI ALLO SPIN-OFF

